

# COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

Provincia di Arezzo

## GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 30.09.2016

REG. VERBALI N. 88

### ORIGINALE

---

L'anno duemilasedici, alle ore 14,45 del giorno 30 del mese di settembre presso la sede del Comune, convocata con le modalità previste dallo Statuto, la Giunta si è riunita sotto la Presidenza di Paolo Agostini, Sindaco.

Sono presenti e assenti:

Paolo Agostini	Sindaco	Pres.
Antonio Fani	Assessore	Pres.
Mario Forciniti	Assessore	Pres.

Partecipa, con le funzioni ed i compiti di cui all'art. 97, comma 4 lett. a), del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, il Segretario Comunale **Dott. Del Pianta Giuseppe**.

### IL PRESIDENTE

Accertata la presenza del numero legale con le modalità previste dallo Statuto, sottopone all'esame dell'Organo la proposta di provvedimento avente per oggetto:

**ART. 14 CCNL DEL 22.01.2004. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BIBBIENA PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE**

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che i Comuni di Bibbiena e Castel San Niccolò gestiscono direttamente i servizi tecnici e di manutenzione non ricompresi all'interno delle gestioni associate svolte dall'Unione dei Comuni Montani del Casentino;

### **DATO ATTO:**

- che in relazione a quanto sopra riportato e nell'ottica di un contenimento dei costi e di ottimizzazione delle risorse e in un quadro di cooperazione e di sinergie fra gli enti, il Comune di Castel San Niccolò garantisce, tramite il comando della dipendente Magni Caterina, cat. C categoria economica C5, inquadrata all'interno dell' "Area amministrativa e gestione risorse umane - Pubblica istruzione e servizi demografici – Servizi sociali, cultura sport e tempo libero - Area tecnica e lavori pubblici – Urbanistica ed assetto del territorio", lo svolgimento di funzioni amministrative presso il competente servizio Manutenzioni del Comune di Bibbiena;
- che l'art. 1 comma 557 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 prevede che "i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";
- che l'art. 15 della L. n. 241/1990, stabilisce che "1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- che l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. prevede, al comma 2 sexies che "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto";
- che l'art. 14 comma 1 del CCNL 22.01.2004 prevede che "al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore...";
- che entrambi gli enti hanno verificato in senso positivo la possibilità di comando e utilizzo di personale per lo svolgimento delle funzioni richieste approvando il testo convenzionale che disciplina i rapporti tra le parti;
- ritenuto pertanto opportuno procedere in tal senso sino alla data del **31.12.2016** salvo ulteriore proroga formale;

**TUTTO** ciò premesso;

**ACCERTATO** che in fase istruttoria, sulla proposta in argomento, è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, parere espresso in calce alla presente:

Parere favorevole regolarità tecnica:

Il Responsabile di Area

Antonio Fani

**CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE**

## D E L I B E R A

La narrativa e le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale della presente.

- 1) i Comuni di Bibbiena e di Castel San Niccolò, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 comma 1 del CCNL 22.01.2004, si convenzionano nell'obiettivo di realizzare un rapporto di interazione e reciproca collaborazione al fine di assicurare l'ottimizzazione dell'uso delle risorse pubbliche ed un'efficace erogazione dei servizi di carattere locale di competenza del comune;
- 2) per il raggiungimento di tale obiettivo, i Comuni di Bibbiena e Castel San Niccolò concordano lo svolgimento dei servizi e l'uso integrato delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui ai successivi articoli, secondo i tempi e le modalità ivi indicate;
- 3) il Comune di Castel San Niccolò garantisce, tramite il comando per 36 ore settimanali della dipendente Magni Caterina, lo svolgimento di funzioni amministrative presso il competente servizio Manutenzione del Comune di Bibbiena. Eventuali ulteriori funzioni, oltre a quelle indicate, saranno concordate congiuntamente tra gli enti firmatari il presente atto;
- 4) le modalità e la temporalità di svolgimento del rapporto sono disciplinate nel testo convenzionale allegato alla presente che regola i rapporti tra le parti, nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione in materia;
- 5) con decorrenza dal 10.10.2016 la dip.te Magni Caterina viene comandata per 36 ore settimanali presso il Comune di Bibbiena;
- 6) a titolo di corrispettivo dei servizi e delle risorse messe a disposizione, il Comune di Bibbiena si impegna a prevedere nel proprio bilancio tutte le risorse necessarie per il pagamento delle spettanze stipendiali, contributive e previdenziali di rispettiva competenza, salvo eventuali incentivazioni che potranno essere concordate ed erogate direttamente dai comuni con gli interessati, comunque erogabili per legge o contratto;
- 7) il Comune di Bibbiena si impegna a versare, dietro rendicontazione, quanto liquidato dal Comune di Castel San Niccolò a favore della dipendente Magni Caterina;
- 8) a durata della convenzione viene stabilita fino al 31.12.2016, salvo ulteriore proroga formale;
- 9) di dare atto che la convenzione sarà redatta nella forma della scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.ii;
- 10) di demandare alla competenza del Responsabile del servizio l'assunzione di eventuali provvedimenti, successivi all'adozione della presente.

DI DICHIARARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, CON SUCCESSIVA ED UNANIME FAVOREVOLE VOTAZIONE, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000, DISPONENDO ALTRESI' LA COMUNICAZIONE IN ELENCO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI EX ART. 125 DEL D.LGS. N. 267/2000.

# CONVENZIONE PER IL COMANDO TEMPORANEO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

Allegato delibera di G.C.

L'anno duemilasedici, il giorno ..... del mese di ....., presso il Palazzo Municipale di,

TRA

il **Comune di BIBBIENA**, C.F., rappresentato dal .....,

Responsabile del Servizio ....., nato a ..... il ....., che di seguito nel testo sarà denominato "Comune" o "Ente utilizzatore",

E

Il comune di Castel San Niccolò, rappresentato da ....., nato a .....il ....., in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa e Gestione ....., indicato di seguito "Comune" o "Ente di appartenenza o di provenienza";

PREMESSO CHE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 , comma 1 del CCNL 22.01.2004, le parti danno atto che:

- con la deliberazione della Giunta Comunale n..... del ....., dichiarata immediatamente eseguibile, l'Ente ha deliberato di utilizzare in posizione di comando il dipendente di ruolo del Comune di Castel San Niccolò Sig.ra \_\_\_\_\_ a far data dal \_\_\_\_\_ per n. 36 ore settimanali e fino al 31.12.2016;

- l'art. 14 comma 1 del CCNL 22.01.2004 prevede che "al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore...".

- il presente atto, pertanto, è stipulato ai sensi e per gli effetti di detta norma contrattuale, al fine di regolare le modalità di ripartizione della gestione del rapporto di lavoro, con il dipendente comandato, tra il comune di Castel San Niccolò, ente cedente in via temporanea, ed il Comune di Bibbiena, ente utilizzatore;

CONSIDERATO CHE

le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

## **Articolo 1. Oggetto della convenzione**

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione in posizione di comando da parte del Comune di Bibbiena Ufficio Manutenzione della Sig.ra ....., dipendente a tempo indeterminato del comune di Castel San Niccolò.

## **Articolo 2. Decorrenza e durata**

La presente convenzione decorre dalla data del..... e avrà durata fino al 31.12.2016.

## **Articolo 3. Tempo di lavoro**

Il comando è da intendersi a tempo pieno, per n. 36 ore settimanali. L'orario di lavoro presso il Comune di Bibbiena, nel rispetto delle soluzioni di flessibilità in entrata e in uscita stabilite per i dipendenti comunali, sarà articolato, in linea di massima, come segue - fatte salve eventuali diverse necessità da regolare di comune accordo fra le parti: .....

## **Articolo 4. Collocazione organica**

Tutti gli atti inerenti alla gestione del rapporto organico del dipendente comandato e il relativo trattamento giuridico ed economico restano nella competenza esclusiva dell'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso.

#### **Articolo 5. Oneri finanziari e modalità di liquidazione**

Il trattamento economico annuo lordo in atto e gli oneri contributivi sullo stesso ricadenti già in godimento, sarà corrisposto per intero dal Comune di Castel san Niccolò. Pertanto, per il periodo di impiego del dipendente comandato il trattamento economico spettante sarà anticipato dallo stesso e sarà rimborsato dall'Ente utilizzatore al termine del periodo di comando, o secondo diverse scadenze concordate dai rispettivi Servizi Finanziari.

#### **Articolo 6. Ferie e permessi**

L'ente utilizzatore consentirà al dipendente comandato la fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dalle vigenti norme contrattuali in misura proporzionale al periodo di comando parziale, ove non ne abbia già fruito nel corso dell'anno. A tal fine i competenti uffici degli enti interessati provvederanno all'interscambio dei relativi dati all'inizio e al termine del periodo di comando.

La richiesta di utilizzo di permessi che vadano ad incidere sul trattamento economico deve essere formulata dall'interessato al responsabile del servizio dell'ente di provenienza, previo parere dell'ente utilizzatore.

#### **Art. 7. Risoluzione**

Ciascun ente può recedere anticipatamente dal presente accordo, per decisione insindacabile, salvo preavviso di giorni 10 da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC.

Il rapporto, inoltre può essere risolto anticipatamente:

- a) per cessazione del rapporto di lavoro con l'ente titolare del rapporto di lavoro;
- b) per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- c) Per mancato rimborso da parte del Comune di delle somme dovute nei tempi e nei modi concordati;

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso di giorni 10 a mezzo raccomandata A/R o PEC, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

#### **Art. 8. Norme finali**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge e alle norme contrattuali applicabili.

Per il COMUNE DI BIBBIENA  
Il Responsabile del Servizio

Per IL COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'  
Il Responsabile dell'Area Amministrativa e Gestione del Personale

Letto, approvato e sottoscritto



IL PRESIDENTE  
(Agostini Paolo)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
(Del Pianta Giuseppe)

---

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. \_\_\_ del 07.10.2016

Il sottoscritto, in base ad attestazione del Funzionario incaricato delle pubblicazioni sul sito internet del comune, certifica che la presente deliberazione è ivi affissa il 07.10.2016 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Castel San Niccolò 07.10.2016



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Del Pianta Giuseppe)

---

## CONTROLLO PREVENTIVO ED ANNOTAZIONI

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Comunicato ai capigruppo ~~consiglieri~~ con nota n. 5378 del 07.10.2016



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Del Pianta Giuseppe)

Divenuto esecutivo in data \_\_\_\_\_ per decorrenza termini (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000).

Castel San Niccolò li \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Del Pianta Giuseppe)

da trasmettere ai seguenti uffici: personale.